

RIVISTA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

# ATENEIO VENETO

ESTRATTO

anno CXCIX, terza serie, 11/I-II (2012)



ATTI E MEMORIE DELL'ATENEIO VENETO

*Giacomo Bonan*

USI CIVICI E TRASGRESSIONI FORESTALI.  
ALCUNI ESEMPI NEL BELLUNESE DEL PRIMO OTTOCENTO

*Premessa*

Su nel bosco con scuri seghe e roncole, tutta la gente della contrada per l'assegnazione del legnatico d'uso civico. Una cosa antichissima: da bambino andavo con mio nonno e mio nonno con il suo, e così indietro per secoli perché quassù non c'erano padroni né canonici né nobili; poveri sì ma liberi, e per nostra legge antica i boschi sono della comunità<sup>1</sup>.

In Italia, la confusione tra usi civici e proprietà collettiva è stata, in primo luogo, una problematica di natura giuridica. Il fraintendimento nasceva dall'emanazione della legge n. 1766 del 16 giugno 1927 per il *riordinamento degli usi civici nel Regno*. La norma fu formulata sul modello degli usi civici presenti in Meridione e in particolare sulla legislazione in materia emanata durante l'epoca napoleonica da Gioachino Murat. La legge del 1927 ebbe un carattere omologante e accentratore, ed equiparò fenomeni storicamente complessi e variegati in un unico schema<sup>2</sup>; pur essendo la 1766 norma tuttora di riferimento in materia, dal punto di vista giuridico questo fraintendimento è stato attenuato, con una serie di interventi legislativi, a partire dal secondo dopoguerra<sup>3</sup>.

Tuttavia, se dalla storia del diritto si passa alla storia sociale, questa confusione permane, almeno per quel che riguarda il Veneto ottocentesco. Come avvenne per il Regno di Napoli con le succitate

<sup>1</sup> MARIO RIGONI STERN, *Legnatico d'uso civico*, in ID., *Uomini, boschi e api*, Torino, Einaudi, 1980, p. 176.

<sup>2</sup> Sulla norma del 1927 si veda STEFANO BARBACETTO, *"Tanto del ricco quanto del povero". Proprietà collettive ed usi civici in Carnia tra Antico Regime ed età contemporanea*, Pasian di Prato, Circoli Culturali della Carnia, 2000, pp. 201-238.

<sup>3</sup> Cfr. ELISA TOMMASSELLA, *Aspetti pubblicistici del regime dei beni regolieri*, Belluno, IBRSC, 2000.

riforme di Murat, anche negli ex domini marciani l'arrivo dei Francesi portò a una "rivoluzione" giuridico-amministrativa che coincise con l'introduzione del Codice Napoleonico in aree in cui il diritto era improntato a rapporti di natura consuetudinaria o feudale, con un impianto sostanzialmente medievale. Per comprendere le problematiche che emersero a seguito delle riforme introdotte dai Francesi in Italia, hanno avuto grande importanza gli studi condotti da Paolo Grossi sulla proprietà collettiva in quello che lui ha definito «il tempo dell'assolutismo giuridico»<sup>4</sup>. La nuova legislazione era espressione dei valori borghesi impostisi pochi anni prima in Francia, nondimeno tale impostazione permase anche dopo la Restaurazione e l'istituzione del Regno Lombardoveneto. Dal punto di vista del dominio *sulle* cose, elemento fondante di questo nuovo modello era la proprietà intesa in senso individualistico e potestativo; in quest'ottica la contrapposizione con *le* proprietà collettive e gli usi civici era inevitabile.

Questo breve saggio si occupa degli usi civici che le popolazioni di montagna attuavano sui terreni forestali, in un periodo di transizione da un regime consuetudinario a uno stato moderno la cui azione era ispirata da logiche accentratrici e uniformanti. Per comprendere queste dinamiche il dipartimento di Belluno è un buon osservatorio, pur essendo una creazione recente dal punto di vista politico-amministrativo. Infatti, questa provincia era la seconda del Veneto austriaco per estensione della superficie forestale, preceduta dalla provincia di Udine<sup>5</sup>, ma, a differenza di quest'ultima, era maggiormente omogenea dal punto di vista ambientale e sociale<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> PAOLO GROSSI, *Assolutismo giuridico e proprietà collettive*, in ID., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Giuffrè, Milano 1992, p. 695. Il giurista fiorentino ha anche individuato le criticità del nuovo modello giuridico, in particolare per quanto riguarda la nozione di servitù come modificazione della proprietà; PAOLO GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, in ID., *Il dominio*, p. 662.

<sup>5</sup> FURIO BIANCO, *Comunità e risorse forestali nella montagna friulana di antico regime*, in *Disboscamiento montano e politiche territoriali. Alpi e Appennini dal Settecento al Duemila*, a cura di Antonio Lazzarini, Milano, Franco Angeli, 2002, p. 100.

<sup>6</sup> Sulla provincia di Belluno nell'Ottocento cfr. ANTONIO LAZZARINI, *Fra tradizione e innovazione. Studi su agricoltura e società rurale nel Veneto dell'Ottocento*, Milano, Franco Angeli, 1998, pp. 314-335.

*La gestione dei boschi nel bellunese tra Antico Regime ed età contemporanea*

Per quanto riguarda l'area appartenente all'attuale provincia di Belluno, la gestione delle risorse comuni e gli usi civici che le comunità vantavano su tali territori sono correlati a due aspetti fondamentali dell'economia di sussistenza alpina, la pastorizia e la gestione del patrimonio boschivo.

Com'è stato evidenziato da Antonio Lazzarini, boschi e pascoli erano strettamente legati fra loro, «di solito in senso inverso»<sup>7</sup>. Questo rapporto nasceva dalla netta prevalenza nel Bellunese del pascolo ovocaprino rispetto a quello bovino; un cambio di tendenza avverrà solo nell'ultimo quarto del XIX secolo<sup>8</sup>. Se in questo saggio si è scelto di fare solo un breve cenno agli usi civici riguardanti i diritti di pascolo quindi non è per la loro irrilevanza nel definire la tutela del manto forestale; anzi, è perché un tema di tale portata meriterebbe uno studio specifico, soprattutto in una fase, quella ottocentesca, in cui tali usi furono più aspramente criticati, sia nella pubblicistica a carattere economico sia a livello legislativo<sup>9</sup>.

Per quanto riguarda il regime fondiario, in area bellunese, sotto la Serenissima, erano ben pochi i boschi posseduti dai privati. La maggior parte del manto forestale era comunale o comune. I beni comunali erano di proprietà del Demanio ed erano concessi alle comunità rurali con delle investiture rinnovabili. I beni comuni erano di proprietà allodiale di alcune comunità grazie ad acquisti o concessioni documentate, per l'area oggetto di questo studio tali beni erano concentrati nel Cadorino<sup>10</sup>. Va tuttavia tenuto presente, come nota a pro-

<sup>7</sup> ANTONIO LAZZARINI, *Boschi e malghe*, «Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore», CCCXXV (maggio-agosto 2004), p. 103.

<sup>8</sup> ANDREA ZANNINI, DANIELE GAZZI, *Contadini, emigranti, "colonos". Tra le Prealpi venete e il Brasile meridionale: storia e demografia, 1780-1910*, II, Treviso, Fondazione Benetton-Canova, 2003, p. 467. Il nesso tra aumento della popolazione bovina e privatizzazione dei terreni comunali nel corso dell'Ottocento è stato analizzato da Gauro Coppola in GAURO COPPOLA, *La montagna alpina. Vocazioni originarie e trasformazioni funzionali*, in *Storia dell'agricoltura italiana in età contemporanea*, I, *Spazi e paesaggi*, a cura di Piero Bevilacqua, Venezia, Marsilio, 1989, p. 516.

<sup>9</sup> Un chiaro esempio di quest'attacco agli usi civici sarà la normativa sul *pensionatico*, tra i più diffusi e contestati nell'area veneta, che fu oggetto di una feroce pubblicistica e venne infine abolito nel 1856; cfr. MARINO BERENGO, *L'agricoltura veneta dalla caduta della Repubblica all'Unità*, Milano, Banca commerciale italiana, 1963, pp. 115-122.

<sup>10</sup> MAURO PITTERI, *I Pascoli di Tambre. Risorse locali e pratiche comunitarie tra antico e*

posito Marino Berengo, che «la distinzione, netta e univoca sul piano tecnico, era poi tutt'altro che pacifica nella realtà, e demanio e comuni si scontravano ogni momento per stabilire i reciproci diritti»<sup>11</sup>. Su tali boschi le comunità di villaggio vantavano varie servitù; i principali usi che ne facevano erano quello della legna da fuoco (per il riscaldamento e la preparazione del cibo), della legna da fabbrica (per la riparazione o costruzione di proprietà private o frazionali) e della legna da opera (per la costruzione di utensili)<sup>12</sup>.

Indipendentemente dal loro status fondiario, la tutela dei boschi di montagna era essenziale per Venezia, non solo per l'importanza che essi rivestivano nell'edilizia e nell'industria navale, ma anche per motivi ecologici e idrogeologici<sup>13</sup>. Preservare i boschi e i territori di pendio circostanti era essenziale per evitare esondazioni dei fiumi che avrebbero causato danni nei terreni prospicienti e problemi alla circolazione delle merci sulle vie fluviali<sup>14</sup>. Questa esigenza non venne meno neppure quando, a seguito dei debiti contratti durante la guerra di Candia, la Serenissima decise di vendere parte dei terreni comunali. Una patente del 1655 ribadì l'inalienabilità dei beni comunali «di monte» con l'esplicita motivazione di non causare danni alla Laguna<sup>15</sup>.

Tuttavia, nel corso della seconda metà del XVIII secolo, la gestione del patrimonio forestale fu messa in discussione sempre più frequentemente. La nuova pubblicistica in materia di scienze agrarie, ispirata dalle recenti teorie fisiocratiche, associò lo stato di depauperamento dei boschi con la gestione comunitaria che le popolazioni

*nuovo regime*, in *Tambre. Un comune della montagna bellunese tra Sette e Novecento*, a cura di Agostino Amantia, Belluno, ISBREC, 2006, p. 58.

<sup>11</sup> BERENGO, *L'agricoltura veneta*, p. 128.

<sup>12</sup> Cfr. ADOLFO DI BERENGER, *Saggio Storico della legislazione forestale dal sec. VII al XIX*, Venezia, Libreria alla Fenice, 1863.

<sup>13</sup> Vedi ad esempio la preoccupazione di Marc'Antonio Memmo e Tommaso Moncenigo, nelle loro relazioni a Venezia, in *Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma II. Podesteria e Capitanato di Belluno \* Podesteria e Capitanato di Feltre*, a cura di Istituto di Storia Economica dell'Università di Trieste, Milano, Giuffrè, 1974, pp. 371, 407.

<sup>14</sup> DAVID CELETTI, *Il bosco nelle province venete dall'Unità ad oggi. Strutture e dinamiche economiche in età contemporanea*, Padova, CLEUP, 2008, pp. 57-68.

<sup>15</sup> BIANCA SIMONATO ZASIO, «Le Rive e Coste de' Monti». *Proprietà collettive nella Pedemontana Feltrina*, «Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore», CCLXXXV (Ottobre-Dicembre 1993), pp. 160-161.

rurali vi praticavano. Le principali accuse furono rivolte verso il vago pascolo ovo-caprino e gli usi civici che consentivano alle comunità di procurarsi la legna necessaria nei boschi limitrofi ai villaggi<sup>16</sup>.

Dopo il crollo della Repubblica e la breve occupazione asburgica, l'area della montagna veneta entrò a far parte del Regno Italico. Le riforme introdotte dai Francesi sconvolsero il precedente assetto amministrativo<sup>17</sup> e complicarono ulteriormente la tassonomia delle risorse collettive e degli usi civici.

Con il decreto 25 novembre 1806 n. 225<sup>18</sup>, i beni dei cosiddetti «corpi degli antichi originari» furono dichiarati di demanio comunale. La legge prevedeva anche una serie di casi per cui tali *corpi* potessero rivendicare i terreni in questione; erano ipotesi al limite dell'irrealizzabile visto che prevedevano, per situazioni di derivazione antichissima, la capacità di poter dimostrare da parte degli *antichi originari* l'acquisto economico di tali terre, anch'esso vincolato a condizioni ancora più stringenti.

Pochi anni dopo, anche a seguito dello stato di deperimento dei boschi che emergeva dall'inchiesta di Filippo Re, fu varata la legge forestale del 27 maggio 1811 n. 121<sup>19</sup>. La nuova norma, pur distinguendo tra boschi pubblici e privati, tentò di fornire delle linee gestionali uniformi; furono definiti compiti e qualifiche delle guardie forestali, vincoli di carattere temporale e quantitativo sui tagli e pene per i contravventori. Al titolo quarto della nuova legge, quello riguardante le servitù nei boschi, era enunciato che gli aventi diritto a usi civici nei boschi comunali erano tenuti a presentare al prefetto dei documenti comprovanti tali diritti entro sei mesi. Come nota Pitteri, i documenti migliori erano le investiture concesse alle comunità dallo Stato marciano; «in questo

<sup>16</sup> Cfr. ANTONIO LAZZARINI, *Boschi e politiche forestali: Venezia e Veneto fra Sette e Ottocento*, Milano, Franco Angeli, 2009; MICHELE SIMONETTO, *I lumi delle campagne. Accademie e agricoltura nella Repubblica di Venezia. 1768-1798*, Treviso, Fondazione Benetton, 2001; BRUNO VECCHIO, *Il bosco negli scrittori italiani del Settecento e dell'età napoleonica*, Torino, Einaudi, 1974.

<sup>17</sup> Per quanto riguarda la soppressione degli antichi corpi territoriali e l'introduzione delle municipalità cfr. *I problemi dell'amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto*, atti del convegno di studi, Conegliano, 20-23 settembre 1979, a cura di Giovanni Netto, Conegliano (TV), Comune di Conegliano, 1981.

<sup>18</sup> *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia*, III, Milano, Stamperia Reale, 1811, pp. 1025-1029.

<sup>19</sup> Ivi, I, Milano, Stamperia Reale, 1811, pp. 417-435.

modo si equivocava però fra servitù e dominio utile, confusione destinata in seguito ad avere ripercussioni di carattere legale»<sup>20</sup>.

La legislazione italica in materia fu confermata dopo la formazione del Regno Lombardoveneto, protraendo così la confusione. Per quanto riguarda gli usi civici sui boschi, un esempio viene dalla famosa sovrana risoluzione del 1839 sulla vendita dei terreni comunali; infatti, l'articolo IV della norma specifica che «Le servitù di cui fossero affetti i beni comunali devono passare al pari dell'imposta prediale pro rata a carico dei nuovi acquirenti»<sup>21</sup>.

Proprio la norma del 1839 è stata considerata dalla recente storiografia come un momento di rottura tra le popolazioni rurali di montagna, che fino a quel momento avevano attuato una gestione collettivistica su gran parte dei territori del comune, e le autorità austriache, che con quella legge volevano privatizzare tali territori e sopprimere tali pratiche<sup>22</sup>.

Se è vero che la notificazione della Sovrana Risoluzione suscitò numerose proteste tra le classi più povere, che chiedevano a gran voce la divisione delle terre tra gli abitanti *originarij*, questa norma rappresentò solo una fase, pur molto acuta, di una conflittualità che si protraeva ormai da alcuni decenni. Si tratta di un fenomeno che coinvolge gran parte dell'Europa nel corso delle grandi trasformazioni economico-produttive che attraversarono il continente tra XVIII e XIX secolo<sup>23</sup>.

<sup>20</sup> MAURO PITTERI, *I boschi comunali e la sovrana risoluzione del 1839*, in *La "questione montagna" in Veneto e Friuli tra Otto e Novecento. Percezioni, analisi e interventi*, a cura di Antonio Lazzarini e Agostino Amantia, Belluno, ISBREC, 2005, p. 122. Questa critica è estesa dall'autore all'intera legislazione napoleonica in materia: «I legislatori napoleonici misero così insieme beni comunali goduti un tempo anche da più villaggi, beni comuni e compascui, creando un groviglio giuridico e sociale difficilmente districabile e di cui, forse, poco avevano capito»; *ibid.* p. 121. Sulle categorie di servitù e dominio utile cfr. PAOLO GROSSI, 'Dominia' e 'Servitutes' (*Invenzioni sistematiche del diritto comune in tema di servitù*), in ID., *Il dominio e le cose*, pp. 57-122.

<sup>21</sup> VENEZIA, *Archivio di Stato* (d'ora in poi ASVe), Governo Veneto (d'ora in poi Gov.) 1835-1839, XLIV, b. 5303, 68/94. La legge è del 16 aprile 1839.

<sup>22</sup> Cfr. FRANCO DELLA PERUTA, *I contadini nella rivoluzione lombarda del 1848*, in ID., *Democrazia e Socialismo nel Risorgimento*, Roma, Editori Riuniti, 1965, pp. 90-91; PAUL GINSBORG, *Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848-49*, Torino, Einaudi, 2007, p. 196; MARCO MERIGGI, *Il Regno Lombardo-Veneto*, Torino, UTET, 1987, p. 191.

<sup>23</sup> Cfr. per l'Inghilterra JEANETTE M. NEESON, *Commoners: Common Right, Enclosure and Social Change in England, 1700-1820*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996; KARL POLANYI, *La grande trasformazione*, Torino, Einaudi, 2010; PETER LINEBAUGH e MARCUS REDIKER, *I ribelli dell'Atlantico. La storia perduta di un'utopia libertaria*, Milano, Feltrinelli, 2004. Per la

Questa contrapposizione tra le antiche consuetudini, legate al possesso e alla gestione della terra, e la nuova mentalità fondata sulla proprietà individuale, sembrava ben chiara al legislatore austro-ungarico che così si esprimeva in una circolare governativa volta a chiarire l'applicazione della norma del 1839:

Che la intera storia della coltura non è che la narrazione delle fasi e dei modi, come la proprietà comune si scioglieva in proprietà privata e libera; che colla progressione della civilizzazione la divisione dei beni comunali andava pari passo; che il possesso e la propria coltivazione dei fondi è nocevole ai Comuni ed all'agricoltura in generale; al progresso della medesima, ed all'aumento della popolazione, e così all'economia nazionale in tutti i rapporti. Diritti, consuetudini, pregiudizi, non si lasciano però in una volta abolire, ed abrogare con una legge, senza nocimento dell'ordine consueto, quand'anche le prevedibili conseguenze sieno persuasive, e veramente utili in generale e speciale<sup>24</sup>.

Questo “cortocircuito” tra libera proprietà, insita nella «progressione della civilizzazione», e diritti e consuetudini, che non si «lasciano però in una volta abolire», è particolarmente evidente nella gestione del patrimonio forestale. Già prima della notificazione della Sovrana Risoluzione, molte aree boschive dei comuni componenti la provincia di Belluno furono affittate o date in concessione a vario titolo. Spesso le deputazioni comunali motivavano la concessione con la necessità di razionalizzare una gestione frequentemente compromessa dalle continue trasgressioni degli abitanti del comune. Nel giro di poco tempo il nuovo affittuario si lamentava che le continue trasgressioni operate degli abitanti rendevano impossibile l'utilizzo di quei terreni arrivando, come nel caso – analizzato più avanti – di Lamon, a chiedere lo scioglimento dell'affittanza.

Francia il celebre MARC BLOCH, *I caratteri originali della storia rurale francese*, Torino, Einaudi, 1973; cui è seguito ID., *La fine della comunità e la nascita dell'individualismo agrario nella Francia del XVIII secolo*, Milano, Jaca Book, 1978; nel 1842, una legge prussiana che vietava il diritto consuetudinario di raccogliere la legna secca suscitò le dure critiche di un giovane giornalista del «Rheinische Zeitung»: KARL MARX, *Dibattiti sulla legge contro i furti di legna*, in ID. e FRIEDRICH ENGELS, *Opere complete*, I, Roma, Editori Riuniti, 1980, pp. 223-264.

<sup>24</sup> ASVe, Gov. 1840-1844, XXVII, b. 6236, 50/2. Circolare Governativa 27 Agosto 1840, n° 33323.



Nei prossimi paragrafi verranno analizzate alcune vicende avvenute nella parte meridionale della provincia di Belluno negli anni immediatamente precedenti e immediatamente successivi alla notificazione della norma del 1839. La scelta di questo periodo è stata fatta nella convinzione, già esposta da Mauro Pitteri<sup>25</sup>, che la norma non abbia mutato il regime fondiario dei boschi della provincia in maniera consistente, anche in seguito ad alcune circolari emanate da Venezia<sup>26</sup>. Infatti, queste vicende si inseriscono in un periodo ben più ampio di profonda trasformazione della montagna veneta; trasformazione economica e sociale prim'ancora che giuridica e amministrativa<sup>27</sup>.

### *Lamon, Gennaio 1846*

Nel giorno 20 corrente [gennaio] una banda di forse 60 villici del Comune di Lamon Distretto di Fonzaso recavasi a manomettere il Bosco detto delle Prese di ragione Comunale affittato ad un Geremia Guarnieri, che avrebbe a socio nell'affittanza lo stesso Agente Comunale di Lamon, quando avvertito del disordine il Regio Commissario Distrettuale inviava colà la pubblica forza, che, dopo avere ottenuto l'arresto di altro dei promotori dei guasti accusati, dovea poi rinunziarvi sopraffatta dalla violenta opposizione di circa 30 villici armati chi di sassi, chi di bastoni. Trasferitosi quindi sul luogo, d'ordine della Regia Delegazione, il Regio Commissario Distrettuale poté ristabilirvi l'ordine e la tranquillità giovandosi, come consta dal verbale che in copia rassegnasi, della influenza di alcuni dei più autorevoli fra quei Comunisti, che in generale mancanti di combustibile con cui far fronte al rigore della stagione e di legname onde riattare i cadenti loro abituri, avrebbero allegato a scusa del loro trapasso la legge della necessità più stringente ed imperiosa. E di fatti, giusta le informazioni ritratte il Guarnieri prendendo in affitto per ventinove anni tutti i boschi del Comune infirmava col di lui contratto il costume invalso nel Bellunese di lasciare, dei boschi Comunali, fruire ai Comunisti il necessario per le fabbriche e pel fuoco<sup>28</sup>.

<sup>25</sup> Cfr. PITTERI, *I boschi comunali*.

<sup>26</sup> V. l'Aulico Dispaccio 30 Luglio 1840, N° 19871; in ASVe, Gov. 1840-1844, XXVII, b. 6236, 50/2.

<sup>27</sup> Cfr. COPPOLA, *La montagna alpina*; JON MATHIEU, *Storia delle Alpi 1500-1900. Ambiente, sviluppo e società*, Bellinzona, Casagrande, 2000; ANTONIO LAZZARINI, *Fra tradizione e innovazione. Studi su agricoltura e società rurale nel Veneto dell'Ottocento*, Milano, Franco Angeli, 1998.

<sup>28</sup> ASVe, Presidio di Governo (d'ora in avanti Pres. Gov.) 1845-1848, I, b. 1190, 13/8. All'ASVe mancano ulteriori informazioni su questa protesta. Nel fondo *Governo*, per il quin-

Questi i fatti descritti dal commissario distrettuale di Fonzaso Giuseppe Marignani in una missiva inviata al governatore Pallfy. Alla lettera era allegato un appello sottoscritto da una trentina di capifamiglia lamonesi, la maggior parte dei quali firmò con una croce poiché illetterata, e controfirmata dal deputato politico Bernardo Tollardo e dal commissario distrettuale stesso.

Nell'appello erano spiegate le motivazioni che avevano spinto i poveri del comune alla rivolta; l'asprezza dell'inverno aveva acuito la condizione di miseria in cui versava la maggior parte della popolazione che non aveva legna con cui riscaldarsi. Altro legname era necessario per riparare alcune abitazioni che erano state danneggiate da un recente incendio (o, in alcuni casi, dal semplice deperimento)<sup>29</sup>. Tale legname era solitamente provveduto dalla popolazione nei boschi comunali per un «costume invalso nel Bellunese». Ad accrescere il malcontento vi era poi il sospetto che l'enfiteusi fosse stata concessa al signor Geremia Guarnieri con un prezzo di favore, grazie alle conoscenze che l'affittuario aveva nella deputazione comunale.

La protesta è citata anche da Paul Ginsborg nel suo celebre studio sulla rivoluzione veneziana del 1848-1849<sup>30</sup>. L'autore attribuisce la rivolta alle «spogliazioni» subite dai contadini a seguito della sovrana risoluzione del 1839 che prescriveva la vendita dei terreni comunali.

In realtà, i boschi in questione erano stati affittati ben prima della notificazione della Sovrana Risoluzione, nel 1833, con un contratto

quennio 1845-1849, la rubrica 187 (categoria "Polizia": L) registra un «Avvenuto tumulto» a Lamon nella sottoserie 29 (ammutinamenti popolari); ASVe, Gov. 1845-1849, rubrica 187. Tuttavia, in nessuna delle buste della categoria Polizia per quel quinquennio sono presenti documenti riguardanti la protesta di Lamon: ASVe, Gov. 1845-1849, L, b. 7381-7388 anche se nella missiva citata sopra il commissario distrettuale fa esplicito riferimento al fatto che «venne provocata la regolare procedura contro gli ammutinati». Queste carte, nel caso fossero ancora conservate, andrebbero cercate nella sezione giudiziaria dell'ASVe, alla Giudecca, archivio al momento chiuso; oppure presso i fondi della delegazione provinciale che sono stati recentemente acquisiti da BELLUNO, *Archivio di Stato* (d'ora in poi ASBI) e che saranno presto consultabili.

<sup>29</sup> L'appello è stato trascritto e analizzato in PIERO BRUNELLO, *Ribelli, questuanti e banditi. Proteste contadine in Veneto e in Friuli 1814-1866*, Verona, Cierre, 2011, p. 76. Il volume fornisce un'ampia panoramica sulle reazioni rurali al processo di trasformazione avvenuto nelle campagne e montagne venete. Ringrazio Piero Brunello per la disponibilità, la gentilezza e la pazienza con cui ha seguito le mie ricerche, con consigli sempre discreti e preziosi.

<sup>30</sup> GINSBORG, *Daniele Manin*, pp. 25-26.

ventinovenale a Geremia Guarnieri<sup>31</sup>. Solo tre mesi dopo l'affittuario si vedeva costretto ad assumere un guardiano, dati «i danni che di frequente portano la privata licenza dei Comunisti di Lamon e li limitrofi, ai boschi sotto segnati affittati al sottoscritto [Guarnieri]» e a ricordare che era proibito «lo svergo e la ramazione»<sup>32</sup>.

A Lamon, l'affitto dei boschi comunali ai privati non era una novità introdotta dagli Austriaci; tale pratica era consueta anche in Antico Regime<sup>33</sup>. Lo stesso statuto regoliero, la cui redazione notarile risale al 1552, ma la cui prima versione scritta è di circa due secoli prima, conteneva una disposizione in proposito: «per quanto attiene specificatamente ai pascoli e ai beni comuni, una estesa norma statutaria – la settantesima – ne consentiva l'affittanza a privati»<sup>34</sup>.

Tuttavia, su questi terreni gli abitanti avevano sempre esercitato diverse servitù; alcuni usi civici erano stati riconosciuti anche durante la seconda dominazione austriaca, in particolare il diritto di raccogliere la legna da fuoco e il materiale necessario per lo strame<sup>35</sup>. Inoltre, uno dei boschi affittati a Guarnieri, quello denominato *le Prese*, era stato oggetto di un'atavica contesa tra la comunità di Lamon e i vicini di Arsiè e Castel Tesino<sup>36</sup>; risulta facile ipotizzare che gli abitanti della zona avessero ancora più a cuore le loro prerogative su quell'area.

Nei mesi successivi alla protesta, i poveri del comune di Lamon inoltrarono due nuovi appelli al governo, uno in marzo e l'altro in

<sup>31</sup> Geremia Guarnieri era un ricco possidente di Fonzaso, paese nel quale ricoprì anche l'incarico di deputato comunale; FONZASO, *Archivio Comunale* (d'ora in poi ACF), Beni comunali divisione in lotti, 1824-1908, b. unica. Agli investimenti fondiari Guarnieri associò, nella seconda metà dell'Ottocento, l'attività esattoria divenendo socio dei fratelli Bazolle in una delle più grosse aziende del ramo, si veda PAOLO CONTE, *Antonio Maresio Bazolle: un singolare borghese a Belluno nell'Ottocento*, in ANTONIO MARESIO BAZOLLE, *Il possidente bellunese*, a cura di Daniela Perco, I, Feltre, Comunità Montana Feltrina e Comune di Belluno, 1986, p. XVII; in quegli stessi anni ricoprì la carica di vicepresidente della camera di commercio di Belluno, cfr. ANTONIO LAZZARINI, *Fonti per la storia dell'economia bellunese. I primi rapporti della Camera di commercio, «Protagonisti»*, LXXXV (dicembre 2003), pp. 9-186.

<sup>32</sup> LAMON, *Archivio Comunale* (d'ora in poi ACL), Corrispondenza e varie, 1824-1847, b. unica, avviso del 21 marzo 1834.

<sup>33</sup> Un esempio in: GIGI CORAZZOL, *Cineografo di banditi su sfondo di monti. Feltre 1624-1642*, Milano, Unicopli, 1997, p. 226.

<sup>34</sup> PAOLO CONTE, *Lamon: profilo storico di una comunità di confine*, Lamon, Pro loco Lamon, 2003, p. 28.

<sup>35</sup> ASVe, Censo stabile. Atti preparatori, Nozioni generali territoriali, b. 233.

<sup>36</sup> CONTE, *Lamon*, p. 41.

maggio<sup>37</sup>. Nel frattempo la delegazione provinciale aveva presentato un piano per soddisfare le necessità degli abitanti; tale progetto prevedeva un rimborso di lire 2.000 all'affittuario per il danno subito. Inoltre, «dietro regolare martellatura, stima, e consegna prima dell'ottobre di ciascun anno sieno da lui [Guarnieri] rilasciate le piante occorrenti agli comunisti togliendole dalli boschi più vicini alle rispettive frazioni»<sup>38</sup>. L'importo di queste piante, una volta stimato dall'ispettore forestale, andava sottratto al canone pagato annualmente da Guarnieri.

Tuttavia, mentre a Venezia si discuteva sulla convenienza di questo provvedimento, «irrompevano li comunisti in un secondo attrupamento, li appunto circa la metà di agosto anno decorso e tagliavano nei dice boschi di Piaz e Prese non meno di 918 piante resinose di alto fusto, e le asportavano a loro agio, per il qual fatto si valutava il danno del conduttore a lire 1248,41»<sup>39</sup>.

A seguito di queste vicende fu trovato un nuovo accordo tra la deputazione comunale e l'affittuario. Guarnieri retrocedeva al comune alcuni spiazzì boschivi, i più vicini alle abitazioni; questa concessione veniva compensata con una diminuzione del canone annuale proporzionata alla superficie boschiva in questione. In un nuovo avviso era ricordato che:

Resta poi fermo da se che l'uso del lotto boschivo come sopra dal Comune recuperato rimane sempre subordinato alle Leggi Forestali, ed alla dipendenza della Regia Amministrazione non meno che dell'Autorità Tutoria, la quale sola può decretare gli assegni, ed ammettere i tagli<sup>40</sup>.

Tuttavia, i tagli abusivi di legna continuarono sia nei boschi rimasti in affitto a Guarnieri, sia in quelli restituiti al comune. Nella zona sottoposta a enfiteusi furono fermati, nei mesi successivi, numerosi trasgressori delle norme forestali<sup>41</sup>. Il protrarsi delle contrav-

<sup>37</sup> ASVe, Gov. 1845-1849, XXXIII, b. 7204, 40/77.

<sup>38</sup> Ivi, nota del 26 agosto 1846.

<sup>39</sup> Ivi, 21 giugno 1847.

<sup>40</sup> Ivi, 2 giugno 1847.

<sup>41</sup> ACL, Corrispondenza e varie, 1824-1847, b. unica; vi sono alcuni rapporti del commissario distrettuale di Fonzaso sui furti avvenuti nei boschi affittati a Guarnieri. In un caso, i

venzioni boschive, a cui si aggiunsero dei contrasti tra Guarnieri e l'ispettorato generale ai boschi sulla concessione di alcuni tagli, spinsero l'affittuario a una lunga controversia con il comune<sup>42</sup>.

Nondimeno, è opportuno osservare come le contravvenzioni alle norme forestali non avvenivano solo per protestare contro l'affitto dei boschi comunali ai privati. Una dimostrazione in questo senso è fornita dal manifesto che la deputazione comunale di Lamon indirizzò «ai suoi amministrati componenti il Comune»<sup>43</sup>. I deputati si lamentavano del fatto che nei boschi da poco riacquisiti grazie all'accordo con Guarnieri «alcuni privati si permisero e si permettono la libertà di clandestino taglio di piante fino al quasi totale spopolamento del bosco» e, poiché i boschi erano stati riacquistati a scapito delle finanze comunali, il danno sarebbe ricaduto sull'intera popolazione censita.

#### *Un caso isolato?*

Le continue violazioni cui furono sottoposti i boschi comunali di Lamon rappresentano un caso forse particolarmente rilevante, ma non certo isolato nel Bellunese di quegli anni.

Nel vicino comune di Fonzaso, capoluogo del distretto, cinque giorni dopo l'attrupamento dei Lamonesi, gli abitanti della frazione di Mellame e alcuni abitanti di Arsìe si recarono sul bosco di San Giovanni (posto sul monte Lan) «nella intenzione di rinnovare i disordini che aveano pochi dì prima turbato il comune di Lamon». In quell'occasione non si arrivò allo svergo di alcuna pianta; tuttavia, il delegato provinciale, che si era prontamente recato sul posto, si sentiva in dovere di ricordare gli «stringenti bisogni che alimentano il fermento degli angustiati abitanti di quei dintorni»<sup>44</sup>.

Sempre a Fonzaso, quando si trattò di avviare le pratiche riguardanti l'applicazione della sovrana risoluzione del 1839 (cosa che avvenne solo nel 1851), la delegazione provinciale avvisò il commissario

contravventori avevano addirittura marcato le «taglie» ottenute con lo svergo abusivo e si apprestavano a farle fluitare a valle sul torrente Cison.

<sup>42</sup> Le vicende sono ripercorse in un memoriale dell'agosto 1852, ACL, Corrispondenza e varie, 1840-1858, b. unica.

<sup>43</sup> Il manifesto è datato 14 agosto 1848 ed è contenuto in *ibid.*

<sup>44</sup> I fatti sono descritti in una missiva inviata al governo il 30/1/1846, ASVe, Pres. Gov. 1845-1848, I, b. 1190, 13/8.

distrettuale di procedere in buon numero per la valutazione dei terreni comunali, molti dei quali erano terreni cespugliosi o boschivi. La “scampagnata” in compagnia non era consigliata, come la data farebbe supporre, per la bella stagione, ma era dettata dall’esigenza di evitare conflitti con eventuali usurpatori o contravventori<sup>45</sup>.

Nel limitrofo comune di Seren, appartenente al distretto di Feltre, le allivellazioni dei fondi comunali (in taluni casi anche cespugliosi o boscati) erano iniziate prima dell’introduzione della norma del 1839; vari terreni erano stati affittati durante le pratiche riguardanti l’attivazione del nuovo catasto<sup>46</sup>. Tali azioni suscitarono la reazione di 55 abitanti del comune (di cui 34 indicati come possidenti) che nel giugno del 1836 avanzarono una supplica alla deputazione comunale<sup>47</sup>. Nella supplica si ricordava come tali fondi fossero stati goduti «da più secoli dalle persone più indigenti e bisognose»; l’auspicio era che questi terreni continuassero a essere destinati alle esigenze della parte più povera della popolazione.

È innegabile che la convinzione di poter provvedere alle proprie esigenze nei boschi limitrofi ai villaggi, tanto diffusa nelle comunità rurali alpine, causò non pochi danni a tali boschi. L’altra faccia della medaglia era una concezione del patrimonio forestale come elemento fondamentale per la sopravvivenza della comunità<sup>48</sup>; in questo senso, ogni abuso, che non fosse perpetrato per garantire il sostentamento dei suoi membri, andava contrastato. Sempre a Seren, alcuni boschi comunali posti sui monti Valonera e Reselè erano stati affittati, nel 1832, all’imprenditore Antonio Spada. Nell’agosto del 1839, alcuni abitanti del comune sollecitarono l’agente comunale a recarsi su tali

<sup>45</sup> ACF, Beni comunali divisione in lotti 1824-1908, b. unica, datata 7 agosto 1851. Una situazione simile si verificò qualche anno dopo a Longarone; il segretario comunale domandò di essere fornito di porto d’armi per difesa quando si recava nei boschi comunali a rinnovare le affittanze; ASBI, Regia delegazione provinciale, bb. 14, 15.

<sup>46</sup> ZANNINI, GAZZI, *Contadini, emigranti, “colonos”*, I, pp. 95-96.

<sup>47</sup> SEREN DEL GRAPPA, *Archivio Comunale* (d’ora in poi ACSdG), Corrispondenza, 1823-1836, b. unica. Ringrazio Daniele Gazzi per le indicazioni riguardanti l’archivio comunale di Seren del Grappa.

<sup>48</sup> GIORGIO SCARPA, *Il bosco e la proprietà comunale e collettiva nel Veneto e nel Friuli del primo Ottocento*, in *L’uomo e la foresta. Atti della “Ventisettesima settimana di studi” dell’Istituto internazionale di storia economica “F. Datini” di Prato, 8-13 maggio 1995*, a cura di Simonetta Cavaciocchi, Firenze, Le Monnier, 1996, pp. 158-159.

terreni poiché erano in corso tagli non consentiti. Recatosi sul posto, l'agente constatò che gli operai assunti da Spada stavano tagliando tutti i polloni minori di due once, mentre il capitolato consentiva tagli delle sole piante di faggio<sup>49</sup>. È possibile ipotizzare che i delatori avessero scoperto la contravvenzione mentre si recavano a loro volta in tali boschi per commettere qualche effrazione alle norme forestali.

Dalle carte conservate nell'archivio comunale di Seren del Grappa, emerge anche la microconflittualità che queste pratiche causavano tra "vicini". L'uso di raccogliere la legna secca scatenò un conflitto tra gli abitanti di Seren e quelli della frazione di Caupo; motivo del contendere erano alcuni fondi boschivi posti sulla riva del torrente Stizzon, a Col Cumano. I Serenesi si lamentavano che i vicini raccogliessero legname di loro proprietà e chiesero l'intervento delle guardie forestali<sup>50</sup>. Le diatribe tra comunità confinanti che vantavano diritti di servitù (veri o presunti) sui medesimi terreni riempivano gli archivi delle autorità competenti. Spesso si trattava di liti ataviche per terreni la cui confinazione era incerta; per secoli, sotto la Serenissima, i cippi erano spostati o da eventi naturali (frane, smottamenti e alluvioni) o dall'intervento diretto dei contendenti<sup>51</sup>. Ad acuire queste tensioni sopraggiunse la riforma amministrativa napoleonica: per creare comuni con superficie e popolazione maggiori di quelle degli antichi corpi territoriali, il legislatore unì comunità geograficamente limitrofe ma storicamente conflittuali. Spesso, alla base di quest'ostilità, come osservò il prefetto di Belluno, stava proprio il timore «delle singole comunità di perdere i diritti acquisiti e di dover estendere ad altri il godimento dei beni comunali o allodiali di cui disponevano»<sup>52</sup>.

Per comprendere la diffusione del fenomeno, è possibile passare da uno studio analitico e intensivo di singoli casi a un'osservazione estensiva e sintetica delle trasgressioni boschive avvenute in provincia di Belluno.

Per un'indagine di questo tipo sono particolarmente utili i rapporti

<sup>49</sup> ACSdG, Corrispondenza, 1837-1847, b. unica, n. 247

<sup>50</sup> Ivi, n. 338.

<sup>51</sup> Numerosi esempi di queste liti per il periodo veneziano in ROBERTO BRAGAGGIA, *Confini litigiosi. I Governi del territorio nella Terraferma veneta del Seicento*, Verona, Cierre, 2012.

<sup>52</sup> AGOSTINO AMANTIA, *La riforma napoleonica e la nascita del comune*, in *Cesiomaggiore. Identità e storia di una comunità locale*, a cura di Id., Cesiomaggiore, ISBREC, 2002, p. 224.

che il delegato di Belluno inviava annualmente a Venezia sulla situazione dell'ordine pubblico nella sua provincia. È opportuno premettere che i dati forniti in seguito possono solo tratteggiare vagamente la vastità del fenomeno, ma non sono affidabili nel quantificarlo con certezza. Infatti, le statistiche criminali fornite dal delegato indicano solo i reati denunciati e puniti; è evidente che tali trasgressioni rappresentano una minima parte di quelle compiute. Questa constatazione, vera per tutti i territori del Regno, lo era a maggior ragione per la provincia di Belluno; in quest'area montuosa, la difficile accessibilità di molti terreni rendeva quasi impossibile un costante controllo da parte delle magistrature preposte; il che, come ammetteva lo stesso delegato, incoraggiava i trasgressori.

In questi rapporti, le popolazioni della provincia venivano descritte come «buone, docili, ed obbedienti alle Leggi»<sup>53</sup>; le trasgressioni contro la sicurezza delle persone erano contenute e solitamente ricondotte all'abitudine di fare abuso di vino nelle osterie. Tuttavia, i dati mutavano radicalmente quando si passava alle trasgressioni contro la sicurezza della proprietà e alle contravvenzioni boschive. Non di rado le prime erano direttamente correlate alle seconde: «nelle gravi trasgressioni contro la sicurezza della proprietà entrano in gran parte piccoli furti boschivi che si dovettero ritenere furti e non contravvenzioni»<sup>54</sup>. I dati forniti per quanto riguarda le contravvenzioni boschive negli anni quaranta sono i seguenti: 815 per il 1841, 1036 per il 1842, 1048 per il 1843, 1146 per il 1844, 850 per il 1845, 1174 per il 1846<sup>55</sup>. Le cause di questa endemica diffusione del reato, secondo il delegato, erano sicuramente l'estrema povertà in cui si trovava la maggior parte della popolazione della provincia ma anche, sottolineava lo scrivente, «la persuasione di buona o mala fede di esercitare un diritto di proprietà»<sup>56</sup>.

Per il solo quinquennio 1840-1844 è possibile un'ulteriore comparazione con la sottoserie *Processi* del fondo *Governo*; tale sottoserie è

<sup>53</sup> ASVe, Gov. 1840-1844, XV, b. 5997, 24/5, così si espresse il delegato provinciale nel rapporto per l'anno 1843, gli altri rapporti propongono analoghe descrizioni.

<sup>54</sup> Ivi, LXXIX, b. 6912, 11/9. Rapporto del 15 febbraio 1843.

<sup>55</sup> Dati tratti da ASVe, Gov. 1840-1844, LXXIX, b. 6912, 11/9 e ivi, Gov. 1845-1849, XLVI, b. 7375, 13/10.

<sup>56</sup> Ivi, rapporto del 26 febbraio 1845.



composta da tre buste contenenti le istanze di appello che la delegazione di Belluno inviava a Venezia<sup>57</sup>. Oltre la metà dei fascicoli riguardano contravvenzioni boschive; tutti furti di modesta entità, salvo un caso in cui era stata istituita una vera e propria associazione a delinquere, composta anche dal guardaboschi e da due deputati comunali, per vendere le taglie abusivamente prodotte nei boschi comunali. Il più delle volte il corpo del reato constava in una sola pianta, in alcuni casi i contravventori si erano recati nel bosco solo per provvedere lo sternito per gli animali. La pena detentiva comminata era solitamente quella minima, cioè 7 giorni di reclusione, anche se nell'aprile del 1844 una circolare del Governo sollecitava l'utilizzo di sanzioni pecuniarie poiché dalla «detenzione non si ottiene, o niuno, o il minimo effetto morale»<sup>58</sup>.

### *Conclusioni*

Le situazioni prese in esame riguardano alcune aree della provincia di Belluno nel ventennio che precede i moti quarantotteschi. Volendo ampliare l'osservazione di tali fenomeni, sia cronologicamente che geograficamente, emergerebbero questioni analoghe. Ancora negli ultimi anni di dominazione austriaca il delegato di Belluno si lamentava dell'endemica diffusione delle contravvenzioni boschive, e lo faceva col medesimo tono usato nei decenni precedenti<sup>59</sup>. Questa mentalità permase anche dopo l'annessione al Regno d'Italia e, come ricorda Vittorio Foa, fu ben documentata nel corso della prima grande inchiesta agraria post-unificazione:

Il senatore Morpurgo nella relazione sul Veneto per l'inchiesta Jacini mette in luce la tendenza dei contadini a credere che i frutti della terra che non sono prodotti dall'uomo sono dalla Provvidenza messi a disposizione dell'uomo<sup>60</sup>.

Dalle vicende sopra descritte emergono alcuni elementi ricorrenti. In primo luogo pare impossibile separare le trasgressioni operate dalle popolazioni di montagna, e le rivendicazioni che spesso vi erano

<sup>57</sup> ASVe, Gov. 1840-1844, LXXIX, b. 6909-6911. I fascicoli sono quelli dal 9/1 al 9/538.

<sup>58</sup> ACSdG, Corrispondenza, 1837-1847, b. unica, 30/4/1844.

<sup>59</sup> ASBl, Regia delegazione provinciale, b. 14, bollettino del I trimestre 1863.

<sup>60</sup> VITTORIO FOA, *Introduzione*, in FEDERICO BOZZINI, *Il furto campestre. Una forma di lotta di massa*, Bari, Dedalo, 1977, p. 9.

associate, dall'estrema situazione di miseria in cui tali popolazioni versavano. Il rapido incremento demografico<sup>61</sup>, che non coincise con un analogo miglioramento nelle condizioni di vita, non può non essere considerato come una delle principali cause dell'eccessivo sfruttamento del patrimonio forestale.

Tuttavia, è necessario rilevare come queste azioni fossero legittimate non solamente con la già valida motivazione della sussistenza; di solito le popolazioni rurali facevano riferimento a diritti consuetudinari vantati su quei terreni da secoli. Il più delle volte ci si richiamava a costumi non ben definiti, in altri casi si faceva riferimento a specifiche concessioni fatte dai precedenti governi, aumentando così la confusione summenzionata tra beni comunali e usi civici. Nel 1843, ad esempio, alcuni abitanti di Sossai furono fermati da una guardia boschiva mentre facevano legna senza permesso in un bosco del Monte Croce; i rei giustificarono il loro comportamento richiamandosi a un'investitura concessagli dai Provveditori sopra i beni comunali nel 1698<sup>62</sup>. In quest'area alpina, per secoli, i diritti d'uso delle popolazioni sui terreni boschivi erano stati tollerati, in alcuni casi persino riconosciuti, dalla Dominante. Nella nuova mentalità, fondata sulla concezione individualistica della proprietà, queste pratiche furono osteggiate in maniera sempre più intensa:

quando prevalse il principio del libero commercio, allora le antiche consuetudini divennero cattive abitudini, l'uso si tramutò in abuso, l'abuso si tramutò in delitto, e contro il delitto si chiese l'inasprimento delle leggi<sup>63</sup>.

Un altro aspetto riguarda la microconflittualità tra comunità confinanti per gli usi civici legati alle risorse forestali. Su queste dinamiche pesò la riforma amministrativa di inizio Ottocento che aveva unito, nelle nuove municipalità, comunità spesso ostili, «in spregio alla storia e alla geografia»<sup>64</sup>.

<sup>61</sup> Cf. ANDREA ZANNINI, *La grande frattura. La demografia nel Bellunese nell'Ottocento rivisitata*, in LAZZARINI, AMANTIA, *La "questione montagna"*, pp. 209-233.

<sup>62</sup> ASVe, Gov. 1840-1844, XXVII, b. 6246, 54/67, 9/6/1843.

<sup>63</sup> RAFFAELLO CESCHI, *Delitti e conflitti forestali*, in CAVACIOCCHI, *L'uomo e la foresta*, p. 567.

<sup>64</sup> NETTO, *I problemi dell'amministrazione*, p. 42.

I contrasti tra popolazioni rurali e amministrazione statale sulle modalità di utilizzo delle risorse forestali di montagna proseguirono per tutto l'Ottocento, acuendosi ad unificazione avvenuta, quando, in seguito alle discussioni relative all'emanazione della prima legge forestale nazionale, si ripropose la questione tra gestione collettiva delle risorse e tutela forestale<sup>65</sup>.

<sup>65</sup> Legge 3917 del 20 giugno 1877; sulla questione si veda DAVID CELETTI, *La gestione comune del patrimonio boschivo in area bellunese e feltrina. Aspetti economici, sociali, naturalistici*, in *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale secoli XII-XVIII*, a cura di Guido Alfani e Riccardo do Rao, Milano, Franco Angeli, 2011, p. 138.